**N. 00025/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 00758/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2012, proposto da:  Francesco Cassanelli, Pasqua Papagni, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Maria Carmela Palermo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi 63;

*contro*

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro 33;  Comune di Bisceglie;

*per l'annullamento*

della deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 7.2.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 33 del 5.3.2012, nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n. 5 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: «con riferimento alle aree a standard ex d.m. n. 1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq. 18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario» imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standards all’esterno della zona di rispetto ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980;

nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra, il cennato parere n. 5/2011, del Comitato Urbanistico Regionale, come recepito nella deliberazione regionale in epigrafe.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 26.11.2012, con la quale la Regione Puglia ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela la delibera impugnata;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo F. Ingravalle e Anna Bucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Francesco Cassanelli e Pasqua Papagni hanno impugnato la delibera di Giunta regionale n. 225 del 7.2.2012, pubblicata sul b.u.r.p. n. 33 del 5.3.2012, nella parte in cui, recependo le prescrizioni dettate nel parere n. 5 del 27.1.2011, espresso dal Comitato Urbanistico Regionale, dispone: «con riferimento alle aree a standard ex d.m. n. 1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq. 18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario» imponendo, nello specifico, la localizzazione delle aree da cedersi a standards all’esterno della zona di rispetto ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980.

Si è costituita la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 21.6.2012 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 20.12.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con la memoria del 26.11.2012 la Regione Puglia ha comunicato di aver annullato in autotutela la delibera impugnata.

Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)